



## Il Diritto d'Autore.

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico mediante il quale vengono tutelati i frutti della creatività e dell'ingegno tipici delle opere intellettuali. Mediante tale corpo normativo, infatti, vengono riconosciuti una serie di diritti, a carattere patrimoniale e morale, all'autore dell'opera per un periodo limitato di tempo.

È facile capire come dietro un'opera dell'intelletto vi sia un lungo iter di preparazione, un impegno personale e patrimoniale, una ricerca e, magari, una innovazione. La norma sul diritto d'autore, quindi, è volta alla tutela di questo patrimonio di conoscenza che sta alla base della realizzazione dell'opera e che, giustamente, va riconosciuto a chi realizza l'opera stessa.

Nella normativa nazionale, il diritto d'autore è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, in materia di *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*.

Gli artt. 1-5 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

La norma tutela il diritto d'autore su opere attinenti alla letteratura, alla musica, alla scultura, alla pittura, alla scenografia, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, alla fotografia, al software, al database, al disegno tecnico ecc.

### **Nascita del Diritto d'Autore**

Il diritto nasce autonomamente al momento della creazione dell'opera.

Non vi è alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera; tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità.



## **Utilizzo dell'Opera**

L'autore ha la facoltà di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Tale diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica.

### **Diritto morale**

Tutela la personalità dell'autore, il suo onore e la sua reputazione con una corretta comunicazione agli altri delle sue opere.

L'Autore ha:

- Il diritto alla paternità dell'opera;
- Il diritto all'integrità dell'opera;
- Il diritto di pentimento;
- Il diritto d'inedito.

### **Diritti di utilizzazione economica**

Durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte e consistono in:

- Diritti di riproduzione e distribuzione;
- Diritti di comunicazione al pubblico;
- Diritti di traduzione ed elaborazione.

### **Fotografie e opere di documentazione**

Gli artt. 87-92 della L.633/41 tutelano i diritti relativi alle fotografie. Innanzitutto va chiarito che vengono considerate come fotografie tutte le immagini di persone o fatti della vita naturale e sociale ottenute mediante il processo fotografico, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.



Sono escluse dalla copertura del diritto d'autore le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Spetta al fotografo, (art. 88) il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e distribuzione della fotografia. Nel caso in cui la fotografia sia stata realizzata nell'adempimento di un contratto di lavoro, invece, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

Gli esemplari della fotografia devono riportare le seguenti indicazioni:

- il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- la data dell'anno di produzione della fotografia;
- il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata;

così come specificato nell'art.90, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

### **Durata**

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura 20 anni dalla produzione della fotografia, mentre il diritto d'autore dura 70 anni oltre la morte dell'autore stesso nel caso di opere fotografiche dall'alto contenuto artistico e creativo.

### **Il File RAW nel Diritto d'Autore**

La cessione del negativo implica, salvo patto contrario, la cessione dei diritti spettanti al fotografo. Questo è, in estrema sintesi, il contenuto dell'art. 89. Da ciò nasce l'esigenza di conservare le proprie foto in formato RAW che, parlando di foto digitali, equivale al negativo, consegnando al committente solo un formato "finito" come il formato TIFF o JPEG.

Leggendo l'art. 90, appare chiaro che esiste un ulteriore vantaggio derivante dell'uso del formato Raw. I dati Exif riportano le caratteristiche dello scatto (tempo di posa, diaframma, data e ora e altri dati), ma al contempo possono indicare anche il nome del proprietario della macchina fotografica, se adeguatamente impostato, andando quindi ad includere tutti gli elementi che la foto deve



riportare per essere attribuita ad un determinato autore.

Poiché l'art. 90 prevede che gli esemplari della fotografia – ovvero le realizzazioni eseguite dal negativo – riportino il nome del fotografo o dell'azienda da cui questo dipende e l'anno in cui la foto è stata realizzata, è evidente come, a tutela del fotografo, è bene che questi dati siano inseriti in automatico e in modo indelebile già nell'originale raw e nei suoi derivati in altri formati, così da rendere inequivocabile la necessità del loro inserimento ogni qualvolta vengano eseguite delle stampe o altre realizzazioni.

### **Limiti alla creatività dell'autore**

Il diritto d'autore si scontra, spesso, con un diritto strettamente connesso: quello alla tutela della immagine del soggetto ritratto. Non è pensabile, infatti, un far west in cui tutti si trovino a rischio di essere immortalati in momenti intimi della propria vita e, magari, anche pubblicati. Per far fronte a questa esigenza di rispetto per la dignità e la privacy di terze persone, sono stati introdotti una serie di limiti alla pubblicazione e diffusione di immagini ritraenti terzi soggetti.

Per chiarezza, vengono di seguito riportate le ipotesi maggiormente diffuse di contrasto tra il diritto d'autore e quello alla riservatezza e la relativa condotta da seguire.

1. Per pubblicare l'immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che la fotografia non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l'uso è solo giornalistico, l'indicazione del punto 1) si può ignorare dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Va ricordato, però che non possono mai essere pubblicate immagini di minori.
3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione della fotografia può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale del soggetto immortalato (dlgs



196/2003).

5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo vale anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione delle immagini senza assenso.

Da quanto elencato si possono ricostruire le condotte che l'autore può porre in essere in modo legittimo nella sua attività di produzione artistica.

### **La tutela del diritto d'autore**

La tutela giudiziaria in caso di violazioni del diritto d'autore può essere esercitata con varie tipologie di azioni, sia civili che penali a seconda della violazione commessa. Tra le più frequenti ricordiamo le azioni per il sequestro di materiale, le azioni inibitorie per la cessazione di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto d'autore ed in generale le azioni per il risarcimento dei danni.

### **Il Diritto d'Autore ai tempi di Facebook**

Per i fotoamatori, ma anche per qualche professionista, l'avvento dei social network ha causato uno shock addizionale tipico di chi non sa come orientarsi. Basta leggere qualche post nei vari gruppi di fotografia per vedere come vi sia confusione sulla proprietà intellettuale e sul modo di operare della più famosa piattaforma social attualmente attiva.

Molte sono le leggende metropolitane e molte altre le false verità, per capire cosa accade realmente quando carichiamo e condividiamo una foto su Facebook, però, basterebbe leggere il contratto di adesione al social ed i termini legali.

Nello specifico, con l'adesione a Facebook sottoscriviamo la seguente clausola: *“l'utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottoliscenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su*



## Circolo Fotografico Marsicano

*Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza IP"). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati".*

Quindi, è sì vero che Facebook ha una licenza sulle opere pubblicate e che questa licenza è a titolo gratuito ma è circoscritta ad un uso specifico. Facebook non fa, o almeno non dovrebbe fare, commercio di immagini ma punta a dividerle. Questo perché dalla condivisione nasce interesse e dall'interesse nuovi accessi ed utenti.

Inoltre, la licenza rilasciata a Facebook è parallela e non esclusiva, quindi, nel contempo, possiamo cedere ad altri la medesima immagine o utilizzarla altrimenti.

L'unico punto a cui prestare attenzione è quello relativo alle sub licenze che Facebook potrebbe prestare a terzi. Anche qui non dobbiamo pensare alla pubblicazione di una nostra immagine da parte di altri bensì all'uso della stessa all'interno della struttura social. Ad esempio autorizzando una App ad usare una nostra immagine, questa potrebbe essere utilizzata per "invitare" i nostri contatti ad accedere alla stessa App.

Il c.d. "furto di foto" non è in alcun modo voluto da Facebook, che anzi se ne disinteressa totalmente. Quindi nessuno può usare in modo improprio una nostra immagine solamente perché pubblicata su Facebook. Questo significa che Facebook può gestire le licenze e sub licenze, non di certo gli utenti che non hanno diritti alcuni.

### **Appendice**

Esempio di liberatoria da far sottoscrivere al soggetto immortalato in una fotografia.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzo la pubblicazione delle immagini scattate in data "odierna" nel "tal luogo" per partecipare a mostre e concorsi fotografici, a corredo di articoli su riviste fotografiche, su libri di carattere fotografico, sul sito internet del fotografo, su social network e domini di secondo livello e per ogni tipo di pubblicazione a carattere artistico. Ne vieto comunque l'uso a carattere commerciale ed in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro della mia persona, ai sensi dell'art. 97 della legge n. 633/41 e dell'art. 10 del Codice Civile.

Luogo Data

Firma